

	all'Informazione dell'Unione Europea dei Ciechi
prof. Rodolfo Cattani	<p>Presidente della Commissione per le Relazioni con le istituzioni UE dell'Unione Europea dei Ciechi</p> <p>Segretario Generale del Comitato Esecutivo del Forum Europeo della Disabilità (EDF), Presidente del Comitato Verifica Poteri dell'EDF</p> <p>Vice-Presidente della Piattaforma delle ONG Sociali Europee</p>

negli incontri ed eventi tenutisi nel 2011 legati alle loro cariche fra cui, in particolare:

- Riunioni della Conferenza delle ONG internazionali con status partecipativo presso il Consiglio d'Europa in rappresentanza dell'Unione Europea dei Ciechi
- Assemblea Generale, riunioni del Direttivo, delle Commissioni e dei Gruppi Direttivi dell'Unione Europea dei Ciechi
- Riunione del Comitato Scientifico e Organizzativo della VII Conferenza Sordociechi e del Forum delle Donne Sordocieche dell'Unione Europea dei Ciechi
- Riunioni del Direttivo e Assemblea Generale del Forum Europeo della Disabilità in rappresentanza del Forum Italiano sulla Disabilità e dell'Unione Europea dei Ciechi

3) Partecipare a progetti internazionali riguardanti le persone non vedenti

- L'Unione ha partecipato come partner nei seguenti progetti europei:
 - *“Networking for representation” finanziato dalla Direzione Generale EUROPEAID Sviluppo e Cooperazione della Commissione Europea – Coordinatore: Unione Albanese dei Ciechi (dicembre 2010 – novembre 2012).* Il progetto prevede una serie di incontri di formazione per i dirigenti di alcune associazioni di non vedenti dei paesi balcanici per aumentare la loro capacità di lobby sulle autorità pubbliche e per sviluppare una rete di solidarietà regionale tra le associazioni stesse.
 - *Raduno Internazionale sulla Comunicazione e l'Informatica ICC 11- Tecnologia per l'Inclusione finanziato dal Programma Comunitario YOUTH IN ACTION – Coordinatore: Sezione di Firenze dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (luglio 2011.)* Il progetto ha previsto la realizzazione a Firenze e Ferrara di un raduno

per giovani non vedenti concentrato sull'informatica e l'autonomia personale.

- L'Unione ha inoltre partecipato all'incontro divulgativo sul progetto europeo "Tell me how!" sulla creazione della versione accessibile ai non vedenti del "Portfolio europeo delle lingue"

4) Compatibilmente con le risorse economiche, organizzare iniziative di aiuto solidale nei confronti di associazioni di non vedenti in difficoltà

- In tale settore, l'Unione, tramite il suo Servizio Affari Internazionali ha continuato ad attuare la campagna dell'Unione per la donazione di 10.000 tavolette Braille ai giovani non vedenti dei paesi in sviluppo.

ISTRUZIONE

Anche per l'anno 2011 l'impegno nel campo dell'istruzione è stato particolarmente intenso, unendo alle attività consuete, che concernono le problematiche relative all'integrazione scolastica dei minorati della vista, anche le novità che via via sono emerse riguardo questo delicato settore.

In primo luogo, si è continuata l'opera di monitoraggio dell'applicazione dei provvedimenti di riforma del comparto scolastico che hanno comportato, come è noto, profonde trasformazioni, con susseguenti problemi applicativi di vario genere, ancora lontani da una soluzione definitiva, che interesseranno direttamente anche il diritto allo studio, soprattutto dei soggetti in situazione di difficoltà e, primi fra tutti, degli studenti ed insegnanti disabili.

Dato il suo particolare rilievo, si è prestata particolare attenzione al tema degli insegnanti di sostegno, rispetto al quale sono persistiti molti spinosi problemi, fra i quali occorre sottolineare il fenomeno del loro improprio utilizzo in compiti e funzioni differenti da quelli loro affidati dal vigente ordinamento, a causa di una errata interpretazione da parte di molti istituti delle norme concernenti l'autonomia scolastica. Ciò ha comportato una sensibile riduzione delle ore di sostegno in generale che si è andata ad aggiungere ad un incremento degli alunni e studenti bisognosi di assistenza, fra cui numerosi portatori di disabilità plurime. In molti casi le vertenze approdate all'attenzione degli organi giudiziari hanno visto l'emissione di pronunce in via d'urgenza favorevoli agli interessi degli alunni disabili e delle loro famiglie.

In linea generale si è cercato di attuare una proficua interazione con le autorità governative per ovviare al problema del perdurare delle conseguenze negative di alcuni provvedimenti che, già a partire dalla legge finanziaria 2008, hanno previsto una ulteriore riduzione della consistenza degli organici, compreso quello del sostegno, destinata ad incidere sul rapporto alunni/classi e sul funzionamento complessivo del sistema d'istruzione.

Tra le norme cui si è prestata maggiore attenzione si deve citare il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81, l'art. 5 del quale ha disciplinato le dotazioni organiche complessive dei posti di sostegno

richiamandosi all'articolo 2, commi 413 e 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Il citato D.P.R. 81/2009 ha previsto anche che le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità siano costituite, di norma, con non più di 20 alunni, purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purché il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall'insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola.

Dal momento che l'istituzione delle classi e delle sezioni secondo i criteri ed i parametri di cui sopra è effettuata nel limite delle dotazioni organiche complessive stabilite con il decreto annuale del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro dell'economia e delle finanze relativo alla determinazione delle dotazioni organiche del personale docente, l'azione dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti si è concentrata in modo particolare sull'emanazione di tale provvedimento.

Sul punto si veda anche quanto riferito nella sezione della presente relazione dedicata ai rapporti con il Parlamento, per quanto concerne in particolare alcune disposizioni contenute nelle varie manovre di finanza pubblica approvate nel corso dell'anno.

Si deve ricordare, poi, che, per quanto concerne le modalità e i criteri per l'individuazione dell'alunno in situazione di handicap continuano a trovare applicazione gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006, n. 185, emanato in applicazione dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.

Peraltro, in relazione all'applicazione della normativa citata, è proseguita l'azione di verifica del rispetto della sentenza n. 80/2010 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle due norme della legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244) prima ricordate, vale a dire l'art. 2, commi 413 e 414, nella parte in cui fissavano un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno e nella parte in cui escludevano la possibilità di assumere insegnanti di sostegno in deroga, in presenza nelle classi di studenti con disabilità grave, una volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente.

Ciò con particolare riferimento ai principi contenuti nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, il cui art. 24 statuisce che gli Stati Parti "riconoscono il diritto delle persone con disabilità all'istruzione", diritto che deve essere garantito anche attraverso la predisposizione di accomodamenti ragionevoli, al fine di "andare incontro alle esigenze individuali" del disabile (art. 24, par. 2, lett. c), della Convenzione), senza dimenticare legge 5 febbraio 1992, n. 104 che è volta a "*perseguire un evidente interesse nazionale, stringente ed infrazionabile, quale è quello di garantire in tutto il territorio nazionale un livello uniforme di realizzazione di diritti*

costituzionali fondamentali dei soggetti portatori di handicaps”.

In particolare, l'art. 12 della citata legge n. 104 del 1992 attribuisce al disabile il diritto soggettivo all'educazione ed all'istruzione a partire dalla scuola materna fino all'università (comma 2) e la Corte ribadisce a tale proposito che la partecipazione del disabile *“al processo educativo con insegnanti e compagni normodotati costituisce ... un rilevante fattore di socializzazione e può contribuire in modo decisivo a stimolare le potenzialità dello svantaggiato”*. Pertanto, il diritto del disabile all'istruzione si configura come un diritto fondamentale. La fruizione di tale diritto è assicurata, in particolare, attraverso *“misure di integrazione e sostegno idonee a garantire ai portatori di handicaps la frequenza degli istituti d'istruzione”*.

Tra le varie misure previste dal legislatore viene in rilievo quella del personale docente specializzato, chiamato per l'appunto ad adempiere alle *“ineliminabili (anche sul piano costituzionale) forme di integrazione e di sostegno”* a favore degli alunni diversamente abili.

La Corte, pur riconoscendo che il legislatore nella individuazione delle misure necessarie a tutela dei diritti delle persone disabili gode di discrezionalità, non esita a riaffermare che detto potere discrezionale non ha carattere assoluto e trova un limite nel *“[...] rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati”*. Risulta, pertanto, evidente che le norme impugnate hanno inciso proprio sull'indicato *“nucleo indefettibile di garanzie”* che la Corte ha già individuato quale limite invalicabile all'intervento normativo discrezionale del legislatore.

La scelta operata da quest'ultimo, in particolare quella di sopprimere la riserva che consentiva di assumere insegnanti di sostegno a tempo determinato, non trova alcuna giustificazione nel nostro ordinamento, posto che detta riserva costituisce uno degli strumenti attraverso i quali è reso effettivo il diritto fondamentale all'istruzione del disabile grave.

La *ratio* della norma, che prevede la possibilità di stabilire ore aggiuntive di sostegno, è, infatti, quella di apprestare una specifica forma di tutela ai disabili che si trovino in condizione di particolare gravità; si tratta dunque di un intervento mirato, che trova applicazione una volta esperite tutte le possibilità previste dalla normativa vigente e che, giova precisare, non si estende a tutti i disabili a prescindere dal grado di disabilità bensì tiene in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetta la persona *de qua*.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, le disposizioni impugnate si sono rivelate irragionevoli e sono, pertanto, state dichiarate illegittime nella parte in cui, stabilendo un limite massimo invalicabile relativamente al numero delle ore di insegnamento di sostegno, comportano automaticamente l'impossibilità di avvalersi, in deroga al rapporto tra studenti e docenti stabilito dalla normativa statale, di insegnanti specializzati che assicurino al disabile grave il miglioramento della sua situazione nell'ambito sociale e scolastico.

Ovviamente l'Unione ha continuato ad effettuare tutti i necessari interventi presso gli Uffici scolastici regionali che non si attennero al disposto della sentenza medesima e della susseguente Circolare 13 aprile 2010, n. 37 con la quale il Ministero ha trasmesso lo schema di decreto che reca le disposizioni adottate per l'anno scolastico 2010/2011 in ordine alla rilevazione, alla quantificazione, nazionale e regionale, e alla ripartizione, tra le diverse province e le singole istituzioni scolastiche, delle dotazioni di organico del personale docente.

Uno sforzo particolare è poi stato compiuto per assicurare che l'inserimento in classe dei bambini e dei ragazzi ciechi ed ipovedenti sia puntuale e corretto.

Infatti, mentre lasciano invariata la consistenza degli organici del personale docente di sostegno, le disposizioni interministeriali dianzi richiamate riducono le dotazioni organiche del personale docente curricolare di 25.558 posti, vale a dire del 3,96 per cento. Le tabelle, prodotte ad integrazione delle stesse disposizioni, specificano che la riduzione è di 8.711 posti nella scuola primaria, di 3.661 nella secondaria di primo grado e di 13.746 posti nella secondaria di secondo grado.

Gli obiettivi di risparmio di spesa sono stati conseguiti anche attraverso il ridimensionamento della rete scolastica e con il riassetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo e del secondo ciclo dell'istruzione. Le misure adottate hanno comportato e comporteranno una chiara contrazione dei tempi didattici, che rischierà di impoverire le possibilità di apprendimento di tutti gli allievi e, in special modo, degli allievi con disabilità. Basti, ad esempio, pensare che, secondo i dati rilevati dal Dipartimento dell'Istruzione del Ministero, nell'anno scolastico 2009/2010, 102 sezioni della scuola dell'infanzia e 5.343 classi del primo e del secondo ciclo sono state costituite con più di due alunni disabili.

A tali norme si sono poi aggiunte le disposizioni di finanza pubblica, contenute nei vari provvedimenti di cui *amplius* nella sezione dedicata ai rapporti con il Parlamento.

L'Unione si è pertanto attivata per chiedere, singolarmente ed insieme alle altre Associazioni di e per disabili, che il diritto allo studio sia effettivo per tutti, richiesta formulata con speciale fermezza nella presente fase di riorganizzazione del sistema scolastico, fase che potrebbe concludersi con il trasferimento alle Regioni delle funzioni relative alla programmazione e alla gestione dei servizi scolastici e formativi e al reclutamento, all'inquadramento giuridico e al trattamento economico di tutto il personale della scuola.

Ulteriore normativa che è stata tenuta sotto controllo, è, poi, il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 che, tra le misure finalizzate alla stabilizzazione finanziaria, ne ha previsto alcune che hanno avuto effetti immediati sulle modalità di assegnazione del sostegno didattico agli alunni e agli studenti con disabilità.

I dispositivi in questione sono in particolare l'art. 9 sul contenimento delle spese in materia di impiego pubblico che, al comma 15, prevede che per l'anno scolastico 2010/2011 è assicurato un contingente di docenti di sostegno pari a quello in attività di servizio d'insegnamento nell'organico di fatto dell'anno scolastico 2009/2010, fatta salva l'autorizzazione di posti di sostegno in deroga al predetto contingente da attivarsi esclusivamente nelle situazioni di particolare gravità, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Inoltre l'art. 10, in materia di riduzione della spesa per invalidità, dispone al comma 5 che la sussistenza della condizione di alunno in situazione di handicap sia accertata dalle Aziende Sanitarie mediante appositi accertamenti collegiali. Nel verbale che accerta la sussistenza della situazione di handicap, deve essere indicata la patologia stabilizzata o progressiva e specificato l'eventuale carattere di gravità e, a tal fine, il collegio deve tener conto delle classificazioni internazionali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. I componenti del collegio che accerta la sussistenza della condizione di handicap sono responsabili di ogni eventuale danno erariale per il mancato rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

I soggetti di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (GLH), in sede di formulazione del piano educativo individualizzato, elaborano proposte relative all'individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l'indicazione del numero delle ore di sostegno, che devono essere esclusivamente finalizzate all'educazione e all'istruzione, restando a carico degli altri soggetti istituzionali la fornitura delle altre risorse professionali e materiali necessarie per l'integrazione e l'assistenza dell'alunno disabile richieste dal piano educativo individualizzato.

Ovviamente, l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti si è attivata affinché anche tali misure non deludessero ulteriormente le aspettative di quanti vorrebbero che i bambini e i ragazzi con disabilità trovassero, nella scuola, le risorse e gli strumenti necessari per favorirne e sostenerne la crescita.

Si rileva, in proposito, come sia importante, per la qualità dei processi di integrazione scolastica degli alunni ciechi e ipovedenti, il divieto di formare classi e sezioni secondo criteri e parametri diversi da quelli qui richiamati. Invece, la non puntuale attuazione delle predette normative ha aggravato le gravi problematiche di carattere generale prima rammentate alle quali si sono aggiunte, poi, quelle specificamente legate all'integrazione scolastica dei minorati della vista.

A tale riguardo si è cercato di approfondire ogni sforzo per la ricerca di un impegno nei confronti del Ministero della Pubblica Istruzione, che ha condotto alla formulazione di un intervento, a firma congiunta dei presidenti della FAND e della FISH, indirizzato al Ministro e ai massimi dirigenti dello stesso Dicastero, nel quale, oltre a tracciare un quadro delle condizioni critiche in cui versa attualmente il percorso dell'integrazione scolastica di tutti gli alunni e studenti disabili, sono state

formulate alcune richieste di interventi urgenti per cercare di sopperire, almeno in parte, alle carenze del sistema scolastico.

Pertanto, i principali obiettivi da raggiungere in tale ambito si possono riassumere come segue:

- verifica della qualità dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità tenuto conto che l'attuazione della riforma scolastica ha prodotto condizioni tali da ostacolare il processo di inclusione scolastica degli alunni con disabilità, in netto contrasto sia con il dettato Costituzionale, sia con la disciplina di settore;
- miglioramento delle condizioni effettive degli alunni con disabilità;
- verifica che il numero complessivo degli alunni nelle classi in cui sono iscritti alunni disabili non superi le 20 unità, in attuazione delle disposizioni contenute nel citato DPR 81/09;
- rispetto dei principi contenuti nelle Linee Guida pubblicate il 4 agosto 2009;

Si è provveduto anche vigilare sul rispetto della Giurisprudenza della Corte Costituzionale, riaffermata dalla citata Sentenza n. 80/2010, che ha ribadito che il nucleo essenziale di un diritto costituzionalmente garantito come quello della qualità dell'inclusione scolastica, non può essere compresso né dal Parlamento né dal Governo.

Inoltre le questioni concrete per le quali urgono interventi immediati, riguardano nello specifico:

- il sovraffollamento delle classi in cui sono inseriti alunni con disabilità (si chiede il rispetto del DPR 81/09 che prevede un massimo di 20 alunni per le classi in cui sono iscritti alunni con disabilità);
- la definizione di un tetto massimo del numero degli alunni con disabilità all'interno della classe frequentata;
- l'assegnazione di ore di sostegno didattico sulla base "delle effettive esigenze del singolo alunno", come sancito dalla Sentenza della Corte Costituzionale 80/2010;
- la necessità di assicurare la continuità educativo-didattica sia dei docenti per il sostegno sia dei curricolari;
- la formazione sulle tematiche dell'inclusione scolastica, che dovrebbe essere resa "obbligatoria" per i docenti e i dirigenti scolastici in servizio, formazione non più procrastinabile;
- l'aggiornamento obbligatorio per i docenti di ruolo e non di ruolo, privi di titolo specifico, nominati su posto di sostegno;
- l'abolizione delle aree disciplinari per il sostegno nelle scuole secondarie di secondo grado;
- la definizione di indicatori di qualità dell'inclusione scolastica, la cui mancanza nuoce ad un proficuo apprendimento di tutti gli alunni;
- un'adeguata formazione per tutti gli aspiranti docenti, comprendente i contenuti afferenti

l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità; nella fase transitoria si chiede un aumento a 31 CFU sulla formazione per gli aspiranti docenti della scuola secondaria. Siamo a conoscenza che nello schema di regolamento sulla formazione iniziale dei docenti, il MIUR, per la prima volta, ha previsto 31 CFU per i soli docenti di scuola dell'infanzia e primaria, mentre solo 4 CFU per i futuri docenti di scuola secondaria. Eppure la Giurisprudenza della Corte Costituzionale ha garantito il diritto pieno ed incondizionato all'inclusione anche in questi ordini e gradi di scuola.

L'Unione, in accordo con le altre rappresentanze di alunni e studenti disabili, in relazione all'effettività delle risposte delle competenti autorità, dovrà valutare l'opportunità di azioni più incisive, in accordo con le famiglie interessate, fra le quali si indicano:

- a) denuncia ai Vigili del Fuoco circa la disapplicazione delle norme di sicurezza relativa alle aule sovraffollate;
- b) denuncia ai sensi della L. n. 67/06 sulla discriminazione derivante dall'eccessivo numero di alunni con disabilità inseriti nella stessa classe;
- c) denuncia al costituendo Comitato di Monitoraggio, istituito presso il Ministero della Salute, del Lavoro e delle Politiche Sociali, di inadempienze relative all'art. 24 della Convenzione ONU sui diritti delle Persone con Disabilità.

Successivamente, sulla base dei contatti intercorsi con i principali dipartimenti del MIUR, si è proceduto alla verifica dell'attuazione di alcuni precisi impegni assunti dall'amministrazione in materia di integrazione e di sostegno agli alunni disabili, che si possono schematizzare come segue.

- Personale non docente: incrementare notevolmente anche il numero dei posti dei collaboratori scolastici. Tale soluzione dovrebbe consentire anche di fornire migliore supporto ai bisogni degli alunni disabili.
- Autorizzazione al funzionamento di posti di sostegno in deroga: in attuazione della citata sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2010, che ha reintrodotta l'obbligatorietà della deroga rispetto ai tetti di organico fissati dalla legge n. 244/2007 in presenza di alunni disabili gravi, determinare le condizioni per un notevole incremento dei posti di sostegno; e ciò dopo aver effettuato puntuali verifiche delle certificazioni di gravità. In alcune Regioni (Lombardia, Campania, Puglia, Veneto e Lazio) il fenomeno dell'incremento dei posti appare particolarmente rilevante.
- Immissioni in ruolo: dei 10.000 posti autorizzati per le immissioni in ruolo relative all'A.S. 2010/2011, ben 5.000 sono stati destinati a nomine per il sostegno agli alunni disabili. Tale operazione è volta a consentire una maggiore stabilizzazione dei docenti di ruolo di sostegno e assicurerà una maggiore estensione della continuità didattica. 6.500

immissioni in ruolo per l'A.S. 2010/2011 hanno riguardato il personale non docente; si tratta di un ulteriore contributo alla qualificazione in generale dei servizi scolastici e in particolare al soddisfacimento dei bisogni degli alunni disabili.

- Verifiche e monitoraggio in itinere: l'andamento delle iniziative e delle attività relative al sostegno sarà attentamente e puntualmente monitorato nel corso dell'anno scolastico, in modo da poter correggere eventuali scompensi e carenze e da poter garantire un miglioramento dell'offerta formativa.
- Formazione del personale docente: in relazione alle innovazioni previste con il riordino degli ordinamenti scolastici, e tenuto conto delle esigenze di formazione del personale docente neo immesso in ruolo, è stato predisposto un articolato programma di aggiornamento e qualificazione di tale personale che prevede specifiche iniziative riservate ai docenti di sostegno e più in generale ai docenti delle diverse discipline. In tale impegno l'ANSAS fornirà un rilevante contributo sia sul piano dei contenuti che sul quello delle soluzioni di carattere informatico. In tale ottica il Ministero procederà all'attivazione di un apposito sito che, in maniera interattiva, consentirà di aprire un'ampia interlocuzione tra tutto il personale della scuola.
- Protocolli: al fine di un coinvolgimento sempre più ampio dei soggetti istituzionali a vario titolo interessati e coinvolti nelle attività di sostegno ai soggetti disabili, e recependo le indicazioni provenienti anche dalle Associazioni, il Ministero intende estendere la pratica, in talune realtà già sperimentata, dei protocolli con le Regioni e le Autonomie Locali. Si potrà in tal modo ampliare l'area delle opportunità a favore degli alunni disabili mettendo a disposizione degli stessi anche una serie di servizi che possano meglio consentire l'effettiva fruizione del diritto allo studio. Tale iniziativa si ritiene possa essere ulteriormente valutata e approfondita anche nell'ambito di confronti con le Associazioni. Tutte le Associazioni dovranno mantenere viva l'attenzione sugli effetti che il complesso delle manovre realizzate nel comparto scuola produrranno sull'offerta educativa destinata agli alunni con disabilità, con particolare riguardo:
 - alla congruità tra il sostegno didattico assegnato a ciascun allievo e le esigenze formative dello stesso allievo;
 - alla numerosità delle classi frequentate da alunni o studenti disabili;
 - alla compresenza di più allievi disabili in una stessa classe.

In merito ai rapporti con le massime autorità governative va anche riferito dell'incontro avuto dalle principali Associazioni di persone con disabilità, fra cui l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, con rappresentanti del Governo nel corso dell'anno. Fra i temi affrontati in tale sede si

ricordano: il sovraffollamento delle classi; l'eccessiva concentrazione di alunni con disabilità nella stessa classe; la grave carenza di formazione, iniziale e in servizio, dei docenti curricolari e dei dirigenti scolastici; la mancanza di continuità educativo-didattica di tutti i docenti e, in particolare, di quelli incaricati per le attività di sostegno; l'inadeguatezza del numero delle ore di sostegno assegnate ai casi più gravi.

Le Associazioni hanno inoltre manifestato la loro preoccupazione e contrarietà in merito al disegno di legge A. S. n. 2594, di iniziativa dei senatori Bevilacqua e Gentile, sulla "privatizzazione" del sostegno. E, con soddisfazione delle Federazioni, il Sottosegretario, on. Pizza, si è impegnato, a titolo personale ed anche a nome del Governo, a non sostenere in sede parlamentare il medesimo ddl.

Nel campo della formazione del personale docente, va rimarcata la pubblicazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, di adozione del regolamento di «*Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*».

La materia, di per sé rilevante, assume un interesse speciale per gli alunni e studenti con disabilità visiva, visto che uno dei principali obiettivi dell'Unione è, infatti, di ottenere che il personale docente, in servizio nella scuola dell'infanzia e nelle scuole di ordine superiore, sia in grado di comprendere le esigenze dei ragazzi non vedenti, di rispettarne le attitudini personali e di aiutarli a raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti per i diversi curricula.

Il tema della formazione all'insegnamento è, inoltre, di sicuro interesse per quanti fra i minorati della vista aspirano alla carriera docente.

Pertanto, si può osservare, preliminarmente, che, nonostante disciplini una materia di rilevanza strategica per l'intero sistema scolastico, il decreto n. 249/2010 è adottato in via transitoria, nelle more, recita l'art. 1, del complessivo processo di riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti, collegato all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 64, comma 4, lettera a) del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto 2008, n. 133.

Ciò dato, la norma definisce l'insieme delle competenze che qualificano la funzione docente. In primo luogo (art. 2):

- le competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali, necessarie al successo scolastico degli allievi;
- le competenze necessarie allo sviluppo dell'autonomia delle istituzioni scolastiche; e poi, ancora (art. 3, comma 4):

- le competenze in lingua inglese di livello B2, previste dal “*Quadro comune europeo di riferimento per le lingue*”, adottato dal Consiglio d’Europa nel 1996;
- le competenze digitali, previste dalla raccomandazione del Parlamento e del Consiglio Europei del 18 dicembre 2006;
- le competenze didattiche atte a favorire l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità.

È utile rilevare che la norma, dopo aver chiarito che le competenze digitali attengono alla capacità di utilizzare i linguaggi multimediali per la rappresentazione e la comunicazione delle conoscenze, precisa che i contenuti digitali devono essere definiti nel rispetto dei criteri che ne assicurano la fruizione da parte degli allievi con bisogni educativi speciali.

Particolare commento merita la disposizione relativa alle competenze atte a favorire l’integrazione scolastica degli allievi con disabilità.

Insieme ai portavoce di tutte le Associazioni, rappresentate nella Consulta costituita presso l’Osservatorio ministeriale sull’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ha a lungo sottolineato la necessità che tutti gli insegnanti curricolari debbano avere, fin dalla loro formazione, conoscenze di pedagogia e di didattica speciale.

La normativa previgente, in particolare il decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 26 maggio 1998, che reca i criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione all’insegnamento secondario, si limita a prescrivere, per tutti gli allievi docenti, adeguate attività nell’area della formazione alla funzione docente (art. 3, comma 6, e art. 4, comma 8) e ad affermare che le competenze in materia di integrazione scolastica sono competenze proprie della funzione docente (allegati B e C).

La nuova disciplina va oltre e fissa l’obbligo formativo all’accoglienza degli allievi con disabilità in 775 ore, per i docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, e in 75 ore, per i docenti della scuola secondaria, di primo e secondo grado.

Il risultato rappresenta, a buon diritto, un successo dell’azione delle Associazioni di persone disabili. L’unico rammarico è dato dalla esiguità della formazione prevista per gli insegnanti della scuola secondaria.

Ulteriore rilievo viene dato ai percorsi formativi attraverso i quali si consegue l’abilitazione all’insegnamento nei diversi ordini della scuola.

Le competenze necessarie per insegnare nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria si acquisiscono mediante la frequenza di corsi di laurea magistrale quinquennali, a ciclo unico, che comprendono, a partire dal secondo anno di corso, attività di tirocinio (art.3, comma 2, lettera a).

Le competenze necessarie per insegnare nella scuola secondaria, di primo e di secondo grado, si acquisiscono mediante la frequenza di corsi di laurea magistrale biennali e di un successivo anno di tirocinio formativo attivo (art.3, comma 2, lettera b).

Le competenze necessarie per insegnare le discipline artistiche, musicali e coreutiche nella scuola secondaria, di primo grado e di secondo grado, si acquisiscono mediante la frequenza dei corsi di diploma accademici di secondo livello degli istituti dell'AFAM, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e mediante la frequenza di un successivo anno di tirocinio formativo attivo (art. 3, comma 3).

Compete al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca definire annualmente, con proprio decreto, la programmazione degli accessi ai percorsi formativi. Il numero complessivo dei posti annualmente disponibili è determinato sulla base della programmazione regionale degli organici e del conseguente fabbisogno di personale docente nelle scuole statali, previo parere del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, maggiorato nel limite del 30% in relazione al fabbisogno dell'intero sistema nazionale di istruzione (art. 5).

Formazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

Il corso di laurea magistrale per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria è un corso quinquennale a ciclo unico (art. 6, tabella 1).

Si è, qui, davanti ad una doppia novità. Il ciclo unico è, infatti, adottato in deroga all'art. 8, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, che fissa la durata normale dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale, rispettivamente, in tre e in due anni. Inoltre, il nuovo corso di laurea abilita all'insegnamento in due ordini di scuola, la scuola dell'infanzia e la scuola primaria, che vengono tenuti distinti, in ragione delle differenti fasi evolutive dei bambini che le frequentano. Il fatto che il percorso formativo sia stato unificato genera più di qualche perplessità, perplessità che tutti coloro che si occupano di bambini che hanno tempi e modalità di apprendimento diversi da quelli dei coetanei, non possono che condividere.

Il corso di laurea è a numero programmato con prova di accesso ed è attivato presso le facoltà di scienze della formazione e presso altre facoltà autorizzate dal MIUR, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Per esservi ammessi occorre essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

Al termine del percorso formativo, devono essere state acquisite:

- solide conoscenze nei diversi ambiti disciplinari oggetto di insegnamento;

- la capacità di proporre i contenuti disciplinari nel modo più adeguato al livello scolastico, all'età e alla cultura di appartenenza degli allievi;
- la capacità di gestire la classe e di progettare il percorso educativo e didattico;
- la capacità di favorire l'integrazione scolastica dei bambini con bisogni speciali.

Per conseguire detti obiettivi, vengono attivati, per la maggioranza delle discipline, uno o più laboratori pedagogico-didattici e attività obbligatorie di tirocinio, per complessive 600 ore, pari a 24 CFU, i crediti formativi universitari.

Il tirocinio inizia nel secondo e si sviluppa fino al quinto anno di corso; si svolge nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria; è indiretto e diretto, ovvero si articola in attività di osservazione, documentazione e discussione e in attività di insegnamento diretto; e si conclude con una relazione obbligatoria.

Il corso di laurea termina con la valutazione, da parte di una apposita commissione, del curriculum di studi, della relazione di tirocinio e della tesi di laurea. Se favorevole, la valutazione costituisce titolo di abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.

Il corso è preordinato all'acquisizione delle conoscenze e delle capacità che consentono di sostenere l'integrazione scolastica dei bambini con bisogni speciali. Alla classe degli insegnamenti previsti per la formazione all'accoglienza degli alunni con disabilità sono, in particolare, assegnati 31 CFU, pari a 775 ore. Più precisamente, sono assegnati: 9 CFU agli insegnamenti di psicologia dello sviluppo e di psicologia dell'educazione; 10 CFU agli insegnamenti di didattica e di pedagogia speciale; 8 CFU agli insegnamenti di neuropsichiatria infantile e di psicologia clinica; 4 CFU per gli insegnamenti di igiene generale e applicata e di diritto pubblico e amministrativo.

Formazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado

Per quanto concerne i percorsi di formazione dei docenti della scuola secondaria di primo grado, essi prevedono (art. 7): la frequenza di un corso di laurea magistrale biennale, il conseguimento del relativo titolo e lo svolgimento di un successivo anno di TFA, il tirocinio formativo attivo.

I corsi di laurea sono attivati presso le facoltà di scienze della formazione e quelle espressamente autorizzate dal MIUR, sono a numero programmato e richiedono, ai fini dell'ammissione, il superamento di una prova di accesso. Alla conclusione del TFA, previo superamento di un esame finale, si consegue il titolo di abilitazione.

I requisiti di ammissione alle prove di accesso ai corsi di laurea e i titoli magistrali necessari per accedere al TFA sono individuati nelle tabelle 2, 3, 4, 5, 6 e 7, in relazione alle classi di abilitazione previste dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 marzo 2009, n. 37 (A043 - Italiano, storia e geografia; A045 - Lingua inglese e seconda lingua straniera; A059 - Matematica e scienze; A030 - Scienze motorie e sportive; A032 - Musica; A033 - Tecnologia).

Si può rilevare, di passaggio, che ai laureati magistrali, abilitati in scienze motorie e sportive, è richiesta la capacità di adattare le conoscenze dei metodi e delle tecniche delle attività motorie e sportive alla presenza di disabilità. La pratica sportiva, sia amatoriale che agonistica, è spesso, per i bambini e per i ragazzi non vedenti, un'attività residuale per quanto rilevante. L'auspicio che si formula è che i nuovi docenti siano, di fatto, in grado di favorire l'impegno sportivo di tutti gli alunni e studenti disabili.

I percorsi di formazione dei docenti della scuola secondaria di secondo grado prevedono anch'essi (art. 8): la frequenza di un corso di laurea magistrale biennale, il conseguimento del relativo titolo e lo svolgimento di un successivo anno di TFA.

I corsi di laurea sono attivati presso le facoltà di scienze della formazione e quelle espressamente autorizzate dal MIUR, sono a numero programmato e richiedono, ai fini dell'ammissione, il superamento di una prova di accesso. Alla conclusione del TFA, previo superamento di un esame finale, si consegue il titolo di abilitazione.

Analogamente, i percorsi di formazione dei docenti di materie artistiche, musicali e coreutiche della scuola secondaria, di primo e di secondo grado, prevedono (art. 9): la frequenza di un corso di diploma accademico di secondo livello ad indirizzo didattico e il conseguimento del relativo diploma; e lo svolgimento di un successivo anno di TFA.

I corsi accademici sono attivati presso gli istituti dell'AFAM, sono a numero programmato e richiedono, ai fini dell'ammissione, il superamento di una prova di accesso. Alla conclusione del TFA, previo superamento di un esame finale, si consegue il titolo di abilitazione.

I requisiti di ammissione alle prove di accesso ai corsi di diploma e i titoli accademici necessari per accedere al TFA sono individuati nelle tabelle 8, 9 e 10, in relazione alle classi di abilitazione previste dal citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 marzo 2009, n. 37 (A032 - Musica; A077 - Strumento musicale; A028 - Arte e immagine).

Sino all'adozione del regolamento di cui al richiamato art. 64, comma 4, lettera a) del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto 2008, n. 133, l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado è conseguita in una delle oltre 70 classi di concorso previste dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, n. 39, e dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22 (art. 10, comma 1).

Il tirocinio formativo attivo

Comune ai percorsi di formazione degli insegnanti della scuola secondaria, di primo e di secondo grado, è il TFA, il tirocinio formativo attivo (art. 10, tabella 11).

I corsi di TFA sono annuali; hanno, perciò, una durata di 1.500 ore, pari a 60 CFU; sono istituiti presso le facoltà o gli istituti dell'AFAM e possono essere svolti in collaborazione tra più facoltà della stesso ateneo, tra facoltà di più atenei o tra facoltà e istituti dell'AFAM.

Il TFA comprende:

- insegnamenti di scienze dell'educazione, per 18 CFU;
- insegnamenti di didattica disciplinare, anche in un contesto di laboratorio, per 18 CFU;
- attività, indirette e dirette, di tirocinio, da svolgere presso le istituzioni scolastiche, per 19 CFU;
- la stesura di una relazione finale, per 5 CFU.

Le attività del TFA sono obbligatorie. In particolare, è richiesta la presenza ad almeno il 70 per cento delle attività d'insegnamento di scienze dell'educazione e di didattica disciplinare, ad almeno il 70 per cento delle attività di laboratorio e ad almeno l'80 per cento delle attività di tirocinio.

Al termine del corso, il tirocinante redige una relazione finale, nella quale espone le attività svolte e dà prova di aver acquisito la capacità di integrare le conoscenze psico-pedagogiche con le competenze acquisite nell'ambito della didattica disciplinare, specialmente nei contesti di laboratorio, e nelle attività, indirette e dirette, di tirocinio.

Il TFA si conclude con un esame finale, nel corso del quale il candidato è chiamato a discutere la relazione finale di tirocinio e ad esporre un percorso didattico a tema, dove il tema è scelto dai commissari esaminatori. Al candidato vengono assegnati fino a 30 punti per l'attività di TFA, fino a 30 punti per la prova orale e fino a 10 punti per la relazione finale di tirocinio. L'esame è superato se il candidato consegue una votazione maggiore o uguale a 50/70.

Il superamento dell'esame finale del TFA abilita all'insegnamento nella scuola secondaria di primo o di secondo grado. Il voto di abilitazione è espresso in centesimi ed è la somma della votazione conseguita all'esame finale del TFA e della media ponderata dei voti riportati negli esami sostenuti durante il corso di laurea magistrale, o di diploma accademico di secondo livello, e durante il TFA.

Di specifico interesse per il settore della disabilità è che i docenti della scuola secondaria, di primo e di secondo grado, acquisiscono le competenze necessarie all'integrazione scolastica degli studenti con disabilità nel corso del TFA. È previsto, in particolare, che all'accoglienza degli studenti disabili debbano essere riservate almeno 75 ore delle attività, indirette e dirette, di tirocinio, pari a 3 CFU, ed almeno uno dei laboratori pedagogico-didattici.

Si segnala, inoltre, che sono previste tre figure tutoriali, incaricate, rispettivamente, di assistere gli allievi tirocinanti, di coordinare le attività di tirocinio e di organizzare i rapporti tra facoltà, istituti dell'AFAM e istituzioni scolastiche. La disciplina di merito è contenuta nell'art. 11.

Specializzazione per le attività di sostegno didattico

Infine, sono disciplinati i percorsi di formazione di maggiore interesse per gli alunni non vedenti, ovvero ai percorsi di formazione dei docenti di sostegno (art. 13).

In attesa dell'istituzione di specifiche classi di abilitazione e della compiuta regolamentazione dei relativi percorsi di formazione, la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli allievi con disabilità si consegue esclusivamente presso le università.

I corsi di formazione finalizzati al conseguimento della specializzazione devono:

1. prevedere l'acquisizione di un minimo di 60 crediti formativi, pari a 1.500 ore;
2. comprendere almeno 300 ore di tirocinio, pari a 12 crediti formativi;
3. articolarsi distintamente per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria, di primo e secondo grado.

Le caratteristiche degli stessi corsi di formazione sono definite nel regolamento di ateneo, in conformità con i criteri stabiliti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Consiglio universitario nazionale e sentite, si sottolinea, le associazioni nazionali competenti per materia.

Si avverte, inoltre, che per lo svolgimento di specifici insegnamenti, non attivati nell'ambito dell'ateneo, le università possono avvalersi di personale in possesso di specifica e documentata competenza nel campo delle didattiche speciali.

Ai corsi, programmati e autorizzati dal MIUR, in relazione alle esigenze del sistema nazionale di istruzione, possono accedere, previo superamento di una prova di accesso, gli insegnanti abilitati.

I candidati che superano con esito favorevole l'esame finale, conclusivo dei corsi, conseguono il diploma di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, diploma che consente l'iscrizione negli elenchi utili ai fini delle assunzioni, a tempo determinato e indeterminato, sui posti di sostegno disponibili.

La durata dei nuovi percorsi di specializzazione è notevolmente maggiore di quella dei corsi attivati ai sensi del già citato decreto ministeriale 26 maggio 1998.

In base a tale norma: il diploma di laurea in scienze della formazione costituisce titolo di ammissione ai concorsi per l'attività didattica di sostegno, e il diploma di specializzazione all'insegnamento secondario costituisce titolo di abilitazione per l'attività didattica di sostegno, quando, durante i rispettivi percorsi formativi, vengono svolte almeno 400 ore di attività didattiche aggiuntive, attinenti l'integrazione scolastica, e almeno 100 ore di tirocinio vengono finalizzate ad esperienze nel settore del sostegno.

Naturalmente, la durata di un percorso formativo non è di per sé indice di qualità. Tant'è che nemmeno i titoli di specializzazione conseguiti nei corsi biennali, istituiti ai sensi dell'art. 325 del